



# Tributi IN Toscana

## Trimestrale di informazione per cittadini e imprese

# 1 2009

Anno IV  
Numero 1  
Marzo  
2009

**SPECIALE  
FEDERALISMO**

## Il DDL sul Federalismo fiscale: l'opinione di un economista di Alessandro Petretto\*

La Legge delega, in applicazione dell'art. 119 del Titolo V della Costituzione, recentemente approvata dal Parlamento, costituisce un provvedimento di legge che, per quanto permeato di vuoti su questioni cruciali, avvia un processo di rilevante riassetto e riforma della struttura finanziaria del nostro Paese. Il provvedimento, che parte da lontano, si caratterizza, in termini generali, per due elementi fondamentali, entrambi evocati dall'art. 119, ma che ne individuano anche i limiti normativi e le difficoltà di realizzazione.

Il primo è l'applicazione, se pur "temperata", del principio di territorialità delle imposte secondo cui una parte delle risorse - la cui dimensione definisce i confini del principio e, di conseguenza, il suo carattere temperato - deve essere reinvestita, sotto forma di servizi pubblici locali, nel territorio stesso in cui sono prodotte. Al riguardo, è bene precisare che territorialità e autonomia tributaria non sono concetti sinonimi, anzi la legge delega trascura non poco il secondo a vantaggio del primo. La territorialità è tendenzialmente garantita con compartecipazioni al gettito di tributi erariali con quote fissate a livello statale, mentre l'autonomia è garantita dall'effettiva manovrabilità di tributi propri (in termini di aliquote e di basi imponibili), in specie se dedicati al finanziamento di spese liberamente decise dall'ente locale, per cui a flessibilità e autonomia tributaria si associa anche la responsabilità di spesa.

Il secondo elemento distintivo concerne il fatto che si fonda sulla *identificazione delle funzioni* e dei servizi assegnati agli enti decentrati e la *quantificazione*, almeno per la maggior parte di questi servizi, *dei loro fabbisogni*, cui la Costituzione garantisce l'integrale finanziamento. Si tratta, per le Regioni, delle funzioni indicate alla lettera m) del Comma 2 dell'art. 117 - *i diritti sociali* e delle funzioni di *trasporto locale e regionale* e, per gli enti locali, delle funzioni indicate alla lettera p) - *le funzioni fondamentali*; grosso modo l'85% della spesa delle regioni e l'80% della spesa degli enti locali. Questo processo è tutto da compiere, in quanto demandato alla definizione del così detto Codice delle autonomie, a sua volta in corso di approvazione, e ai decreti delegati che si succederanno nei prossimi anni. Il processo di standardizzazione dei fabbisogni di spesa, sulla base dei costi standard, è

l'architrave su cui poggia la sostenibilità finanziaria dell'intero riassetto della finanza per livelli di governo. E la standardizzazione è una procedura molto delicata e complessa, cui si esercitano da decenni esperti accademici e riformatori degli assetti di federalismo fiscale in tutto il mondo.

Sono molti i punti di vista con cui esaminare nello specifico la legge delega, ne proponiamo due: un esame della *coerenza del modello complessivo di finanza pubblica*, e un esame ipotetico di come questa riforma, a regime, sia destinata a cambiare la *governance di un ente locale*.

Sul primo punto, l'impianto immaginato per la finanza regionale mostra una certa coerenza strutturale: l'integrazione tra perequazione sui fabbisogni standard (verticale) e sulla capacità fiscale (orizzontale), compartecipazioni a IVA e IRPEF, addizionali e tributi propri sembra tenere. Si tratterà di stabilire questioni non secondarie - come, ad esempio, la compartecipazione cui affidare il ruolo di definire l'aliquota di equilibrio per la regione "autosufficiente" e il grado di perequazione sulla capacità fiscale - ma, alla fine, un quadro coerente potrà realizzarsi. Meno organica e più sfuggente appare la struttura della finanza degli enti locali, nonché non priva di alcune contraddizioni logiche. In primo luogo, appare forzato il parallelismo con la struttura della finanza regionale, in particolare l'assimilazione, ai fini del finanziamento, delle funzioni di cui alla lettera m) e delle funzioni di cui alla lettera p), che hanno rilevanza sociale molto diversa, e la conseguente analoga struttura di perequazione sui fabbisogni e sulla capacità fiscale. L'analogia è però improponibile dal momento che, per il fabbisogno di spesa destinata alle funzioni fondamentali degli enti locali, si fa riferimento sia alla spesa corrente che a quella in conto capitale e, per le funzioni non fondamentali, si vagheggia un meccanismo di perequazione sulla capacità fiscale per più di 8000 comuni, alcuni molto grandi altri di piccolissime dimensioni. Un meccanismo che non potrà essere, per ovvi motivi, di tipo orizzontale, come per le regioni, ma che anche di tipo verticale incontrerebbe non pochi problemi di implementazione. In secondo luogo, appare nebulosa la definizione della relazione regioni-enti locali nella organizzazione degli stessi meccanismi

perequativi e del Patto di stabilità interno. In particolare, potrebbe realizzarsi un meccanismo di perequazione per gli EELL asimmetrico, con qualche regione in cui si applica la perequazione nel territorio ed altre, forse la maggioranza, per le quali la perequazione è nazionale. Pur sulla base degli stessi principi ispiratori (fabbisogno e capacità fiscale), le formule applicative e le tecniche statistiche impiegate saranno fatalmente diverse. Questa asimmetria potrebbe non essere necessariamente negativa ma, certamente, occorrerà valutarne accuratamente le conseguenze.

Sul secondo punto, ci possiamo domandare come cambierà il governo, ad esempio, di un comune di medie dimensioni del Centro d'Italia. Innanzitutto, per la spesa rivolta alle funzioni fondamentali (circa l'80%), riceverà un finanziamento che integralmente coprirà il fabbisogno. Se questo sarà correttamente individuato e se il comune esaminato è mediamente efficiente, e quindi in grado di sostenere costi unitari effettivi in linea con quelli standard, sarà al riparo da squilibri finanziari e potrà dedicarsi eventualmente ad elevare la spesa, e quindi il livello qualitativo-quantitativo dei servizi rispetto allo standard stesso, attingendo dall'autonomia tributaria. Come quest'ultima si potrà esercitare non è ancora del tutto chiarito, dato che la legge delega è su questo punto piuttosto lacunosa, soprattutto per quanto riguarda la natura e il grado di manovrabilità dei tributi propri, nuovi e attuali. L'autonomia tributaria è poi cruciale per riassorbire eventuali inefficienze nei costi unitari e per finanziare le spese (circa il 20%) non destinate a funzioni fondamentali, per le quali la perequazione sarà parziale. Dal lato degli investimenti pubblici, il comune esaminato rientrerà in un complesso meccanismo di perequazione infrastrutturale dai contorni tecnici ancora tutti da definire. L'efficacia della nuova *governance* potrebbe anche dipendere dalla regione di cui fa parte il comune esaminato e dall'attivismo che questa metterà in campo nella legislazione tributaria regionale, nel coordinamento della finanza pubblica del territorio regionale e nell'eventuale organizzazione, come detto, dei processi di standardizzazione dei fabbisogni. La delega, al riguardo, lascia intravedere spazi di manovra non trascurabili che le regioni più attive dovrebbero sfruttare.

\*Università di Firenze

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al DDL Calderoni consegnano al Senato, per il terzo e probabile ultimo passaggio parlamentare, un testo profondamente diverso, sia da quello voluto dalle Regioni, sia dal disegno iniziale proposto dal Governo. È opinione di chi scrive che il risultato che ne deriva rappresenti una significativa limitazione alle prerogative regionali in termini di effettiva "autonomia di entrata", oltre che una palese ed evidente contraddizione con gli stessi principi costituzionali ivi richiamati.

L'art. 53 della Costituzione (il richiamo alla cui coerenza è stato introdotto nell'ultimo passaggio parlamentare) sintetizza, nel suo primo comma, l'ideologia solidaristica e traduce in pratica il principio di uguaglianza sostanziale dettato dall'art. 3 della Costituzione, ovvero far pagare a ciascuno secondo la propria capacità contributiva, privilegiando l'imposizione diretta sui redditi (di lavoro, di capitale, di impresa). Il secondo passaggio riguarda "il come" debba essere calibrato il carico fiscale, optando per un sistema progressivo che aumenta la contribuzione fiscale per i redditi più alti e riduce quella per i redditi più bassi, attuando in tal modo un effetto perequativo fra gli stessi redditi in virtù della riduzione delle disuguaglianze.

La piena osservanza dell'art. 53 imporrebbe di privilegiare al massimo l'imposizione diretta evitando quella indiretta che, colpendo beni necessari e servizi di largo consumo in misura proporzionale al loro valore, non tiene conto della capacità contributiva dei cittadini e viola palesemente il principio della progressività delle imposte, realizzando una progressione a rovescio. Lo stesso effetto regressivo si produce con l'applicazione di addizionali di imposta sui redditi e con le partecipazioni a tributi erariali da parte degli enti territoriali, che le modifiche apportate al testo del DDL da parte della Camera hanno invece introdotto sostituendole alle "aliquote riservate" sulla base imponibile dei tributi erariali da destinare al finanziamento delle spese essenziali, ovvero quelle spese inerenti i diritti civili e sociali da garantire in modo indifferenziato su tutto il territorio nazionale.

La principale giustificazione, è stato scritto, risiede nel rischio di "balcanizzare la principale imposta italiana, l'IRPEF, in 21 diverse imposte, con buona pace del principio di progressività e dell'uso dell'imposta per obiettivi di tipo meritario (famiglia, figli, condizioni di lavoro, etc.)"

Mi permetto di non condividere il suddetto assunto: le "aliquote riservate" previste nel DDL AC 2105 rappresentavano una quota di gettito di tributo erariale – nel caso l'IRPEF – da assegnare alle Regioni, per consentire

loro l'esercizio di una manovrabilità nei limiti disposti dalle norme statali e salvaguardando il principio costituzionale di progressività dell'imposta. Principio che non sarebbe stato sostanzialmente disatteso in quanto le "aliquote riservate devono applicarsi agli stessi scaglioni d'imposta e devono mantenere un rapporto di proporzionalità con le aliquote erariali per non modificare la progressività del tributo".

Un ulteriore elemento di violazione del principio di progressività dell'imposta è attribuibile alla evasione fiscale che ammonta, secondo i più recenti dati EURISPES, a 210 miliardi di euro. L'applicazione di aliquote riservate regionali sull'IRPEF avrebbe sicuramente stimolato azioni locali di verifica e recupero dell'evasione fiscale su tale tributo, in considerazione della trasparenza del prelievo, quale requisito di forte responsabilizzazione delle Regioni e degli enti locali del territorio. La loro sostituzione con la compartecipazione all'IVA rappresenta un elemento invece di grande de-responsabilizzazione in quanto tributo "opaco", non percepibile dallo stesso contribuente in termini di sforzo fiscale né di quantità delle relative risorse devolute alla Regione piuttosto che al Governo centrale.

L'art. 119 afferma che gli enti territoriali abbiano risorse autonome, che possano stabilire e applicare tributi propri, oltre che disporre di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio. Le modifiche al DDL apportate dalla Camera contraddicono tale affermazione, in quanto il sistema fiscale che si prefigura riproduce nella sostanza un modello di autonomia impositiva "derivata" dallo Stato non molto diverso dall'attuale, contraddistinto da una persistente discrezionalità nella tempistica dei trasferimenti di risorse a favore degli enti territoriali. Una autonomia imperfetta, in quanto il detentore della "cassa" è lo Stato e non gli enti dai cui territori viene generato il gettito fiscale che vi ritorna soltanto, e in misura discrezionalmente definita a livello centrale, a distanza di tempo. Tanto per fare un esempio, nelle casse della Regione Piemonte non è a tutt'oggi pervenuto il gettito dell'addizionale IRPEF che i cittadini hanno pagato nell'ultimo triennio 2006/2008 (sono circa 2 miliardi di euro) per sostenere la spesa sanitaria. A tale credito la Regione sta attualmente sopperendo indebitandosi sul mercato finanziario con una esposizione media annua di 1 miliardo che produce oneri finanziari pari a 40 milioni di euro: più o meno la stessa cifra che sarebbe oggi indispensabile per anticipare la cassa integrazione ai circa 100.000 lavoratori del Piemonte che hanno perso il lavoro nel primo trimestre di quest'anno.

La riforma del sistema fiscale in senso federale, oltre che essere necessariamente improntata sul decentramento della potestà impositiva, deve trovare quindi il suo punto di forza nel decentramento degli incassi dei tributi (non solo propri ma anche devoluti).

Una autonomia finanziaria che risulta maggiormente "derivata" anche per effetto delle modifiche apportate all'art. 8 del DDL, laddove viene prevista una modalità di finanziamento delle funzioni essenziali (Art. 117 c. 2 lett. m), che da sole assorbiranno oltre l'80% dei bilanci di ogni Regione, al livello minimo assoluto sufficiente -in quanto commisurato alla Regione con il miglior rapporto costo standard capacità fiscale- da integrare con trasferimenti dal fondo perequativo.

L'attuazione di questa norma comporterà che Regioni, come il Piemonte, che contribuiscono alla costituzione del fondo di solidarietà interregionale e che sono pertanto autosufficienti nel garantire corrispondenza tra risorse e impieghi, saranno maggiormente "assistite" dal fondo perequativo previsto dall'Art. 119 "per i territori con minore capacità fiscale per abitante", vista anche la prevista abolizione dell'IRAP.

La proposta avanzata in più sedi dalla Regione Piemonte sosteneva la necessità di adottare modalità di finanziamento delle funzioni essenziali, tali da consentire alle Regioni di esercitare una effettiva autonomia attraverso l'utilizzo di aliquote riservate dell'IRPEF, differenziate a seconda della capacità fiscale sufficienti a sostenere il fabbisogno standard di dette funzioni in ciascuna Regione.

Limitando questa breve disamina alla trattazione del nuovo sistema tributario che si profila con il DDL e per le ragioni che ho cercato di esporre ritengo, per concludere, che il federalismo fiscale tracciato dal DDL approvato dalla Camera sia del tutto insufficiente a garantire quella svolta tanto attesa da alcune forze politiche ma soprattutto dai territori, di una maggiore e più incisiva autonomia finanziaria e fiscale e di una diffusa semplificazione dell'intero sistema di finanziamento dei servizi pubblici. La constatazione che viene spontanea è che il DDL rappresenta l'ennesima riforma italiana confezionata più come segnale politico di breve periodo che non come reale cambiamento strutturale del sistema Paese.

Alla luce di quanto sopra sovviene la celebre frase che Tomasi di Lampedusa fa pronunciare a Tancredi ne "Il Gattopardo": "se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi!", con buona pace della manifesta soddisfazione della Lega.

\* Regione Piemonte

## ELISA: verso l'integrazione dei Sistemi Informativi Tributari di Alessio Ferracani\*

Si chiama ELISA (Enti Locali Innovazione di Sistema) ed è uno dei principali programmi di innovazione tecnologica promossi dal Ministero per gli affari regionali. Previsto dall'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha istituito il "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", il programma ELISA ha selezionato una serie di progetti che favoriscano la digitalizzazione dell'attività amministrativa, sviluppati da Enti Locali, considerati di interesse e valenza nazionale, garantendone il finanziamento.

Nel contesto di questa iniziativa, il Comune di Fabbriche di Vallico, insieme ad altri Enti toscani e con il supporto tecnico della Regione Toscana, ha condiviso con molti Comuni italiani un modello di sistema informativo comunale orientato alla fiscalità e al governo del territorio presentando due progetti, denominati rispettivamente ELI-CAT e ELI-FIS, che sono stati poi approvati.

Oltre alla Toscana, tali progetti hanno visto il coinvolgimento di numerosi enti di altre regioni come l'Emilia Romagna, l'Umbria, il Piemonte, la Sardegna, la Campania, la Liguria, le Marche e il Veneto con un bacino di utenza potenziale di oltre 20 milioni di cittadini.

Il capofila di tale aggregazione in Toscana è il Comune di Fabbriche di Vallico che ha compiti di realizzazione dei progetti ed in particolare di alcune componenti software. In questo ruolo è stato supportato da un gruppo di comuni sperimentatori, o come li definisce il Programma ELISA, dispiegatori: Firenze, Prato, Pisa, Monsummano Terme, Abbadia San Salvatore oltre alla Comunità Montana della Media Valle del Serchio.

Tutti gli altri enti della Rete Telematica entreranno in gioco una volta realizzati i sistemi, con il ruolo di riusatori delle soluzioni approntate; l'obiettivo successivo è quello di estenderle a tutti gli enti locali toscani.

Importante è stato il ruolo di coordinamento svolto su questi progetti da UNCEM e da ANCI Toscana, nonché l'azione svolta dalla Regione che, pur non essendo coinvolta direttamente nel Programma ELISA, ha fornito il necessario supporto tecnico e finanziario.

I progetti ELI-CAT e ELI-FIS puntano sull'integrazione delle principali banche dati tributarie locali e nazionali con l'obiettivo creare un sistema tributario integrato in grado, ad un tempo, di coniugare la crescente autonomia tributaria dei vari livelli di governo, con l'assoluta necessità di condivisione dei diversi patrimoni informativi dei vari enti impositori. Concretamente l'obiettivo verrà perseguito avviando l'integrazione di molteplici

banche dati: catastale, della fiscalità locale, dell'urbanistica, dell'anagrafe della popolazione, delle dichiarazioni dei redditi, etc.. L'interoperabilità fra i sistemi informativi tributari, lo scambio di informazioni fra database di diversi soggetti e la definizione di standard comuni di condivisione degli stessi costituiscono il primo fondamentale e imprescindibile tassello verso la costruzione del federalismo fiscale.


Su questo tema il sistema toscano della Pubblica Amministrazione, anche grazie al comune lavoro svolto dalla Regione con le associazioni degli enti locali nell'ambito del Comitato Tecnico Misto previsto da uno specifico protocollo d'intesa sull'integrazione dei sistemi informativi tributari regionale e locali, ha voluto cogliere l'occasione del Programma ELISA per rilanciare le esperienze in corso, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell'azione di presidio del processo federalista. La Regione Toscana, oltre a cofinanziare i progetti, ha certificato le compatibilità degli interventi con la programmazione regionale. Non solo, in quanto ente impositore e soggetto costituzionalmente titolato ad attuare il coordinamento del sistema tributario regionale e locale, la Regione ha valutato strategico inserire nell'ambito del Programma ELISA lo sviluppo di proprie

3) di organizzare adeguati processi di autonomia coerenti con gli assetti di responsabilità che la legislazione attribuirà a ciascun livello di governo.

Grazie ad ELISA sarà più semplice, almeno da un punto di vista tecnico, attuare politiche tributarie regionali e locali coordinate, corrispondere in maniera più efficace e sostanziale al principio dell'equità fiscale, monitorare gli andamenti della pressione fiscale e presidiare, attraverso la rilevazione di una complessa rete di fenomeni, il processo evolutivo del tessuto socio-economico nei vari territori della nostra regione.

È, infatti, del tutto evidente che, dal punto di vista dell'attività di back-office, l'integrazione delle banche dati e il coordinamento dei sistemi tributari potranno realizzare considerevoli risparmi nei costi di gestione dei tributi e del catasto, ma molto più rilevanti sono le potenzialità in termini di azioni di contrasto all'evasione fiscale, di maggior giustizia ed equità e, in prospettiva, grazie al recupero di base imponibile, di possibilità di riduzione o, quantomeno, di contenimento, della pressione fiscale complessiva su cittadini e imprese.

Non possiamo, tuttavia, nascondere che il processo di attuazione di tali principi non è né immediato, né di facile realizzazione. È, infatti, indubbio che il decentramento fiscale non sia



componenti software relative ai tributi regionali con l'obiettivo, non solo di integrare ulteriormente i processi relativi alle proprie entrate, ma, soprattutto, di ricercare tutte le possibili sinergie con le componenti relative ai tributi erariali e locali.

A regime l'aspettativa è quella di realizzare un solido basamento informativo capace di supportare adeguatamente il processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e del federalismo fiscale che verrà. Il sistema informativo tributario integrato che immaginiamo dovrà consentire:

- 1) di attuare una corretta programmazione e gestione delle risorse finanziarie sulla base del loro effettivo ammontare;
- 2) di consolidare e di far circolare le informazioni rispetto all'attività di recupero evasione;

affatto un percorso lineare e coerente come potrebbe apparire da una prima analisi: molti tributi locali (ma anche regionali) sono in larga misura disciplinati dal centro ed i margini di autonomia concessi agli enti locali si limitano spesso alla mera modulazione di importi di aliquote e detrazioni. Quindi, il successo del programma ELISA, così com'è stato declinato in Toscana, dipenderà in massima parte anche dalla capacità di coinvolgimento e di condivisione di una strategia complessiva tra Stato, Regione, Enti Locali, e anche le rappresentanze sociali ed economiche; per fare fronte comune verso obiettivi di razionalizzazione, semplificazione e responsabilizzazione, un sistema informativo intercorrelato e interoperabile è da considerarsi come requisito imprescindibile.

\* Regione Toscana

## La fine annunciata della *taxe professionnelle* francese

di *Giancarlo Pola\**

*Mala tempora currunt* per le imposte europee sull'attività produttiva: dopo le bastonate inflitte dal governo tedesco alla locale *Gewerbesteuer*, dopo l'annuncio contenuto nel programma di governo di Berlusconi della prossima soppressione dell'IRAP italiana (come aveva già fatto Aznar in Spagna durante la sua sfortunata ultima campagna elettorale con riguardo al suo *Impuesto sobre la Actividad Económica*), nel febbraio scorso il Presidente Sarkozy ha clamorosamente e solennemente annunciato la fine della più pervasiva e robusta tra le imposte locali francesi, quella *Taxe professionnelle* (TP) che per più di 50 anni ha rappresentato la vera architrave delle finanze comunali e dipartimentali del Paese d'oltralpe. Le motivazioni addotte? Le stesse già avanzate in Germania, Spagna e Italia: che i tributi diretti o indiretti sul *business* rappresentano un freno insopportabile per la competitività dell'impresa, un ostacolo alle politiche di investimento del settore industriale, un incentivo alla delocalizzazione dell'impresa, ecc..

La convivenza del mondo produttivo francese con l'ingombrante tributo, che oggi varrebbe 50 miliardi di euro se non fosse intervenuta a suo tempo la decurtazione della massa salariale dalla base imponibile (la

nostra IRAP ne varrebbe circa 38) non è mai stata facile, come testimoniano le innumerevoli riforme che sono state apportate e che hanno di volta in volta riguardato l'inclusione nella base degli *assets* (tangibili o intangibili) e dei profitti, ovvero l'esclusione dei salari e, ultimamente, dei nuovi investimenti, e così via. E nemmeno facilissima era stata la convivenza della foresta sterminata degli Enti locali francesi (36000 Comuni innanzitutto!) con questo suo pur "grasso" vitello, in quanto esso è -per sua natura- contraddittorio con la frammentazione giurisdizionale: è sufficiente che uno stabilimento si sposti di 1 km per causare il collasso finanziario del micro-Comune che lo perde e, per converso, la fioritura del Comune vicino. E tuttavia l'intelligente politica francese di correzione della frammentazione comunale, sfociata 10 anni fa nella legge *Chevenement*, che aveva proprio puntato sulla *Taxe Professionnelle Unique* (TPU) come fattore aggregante dei territori, sembra avere conseguito una clamorosa vittoria su questo difetto fondamentale del pur prezioso strumento di autonomia tributaria posseduto (e, in parte, compartecipato) dai due livelli locali di base. Oggi il gettito della TP si aggira sui 28 miliardi, dei quali circa 10 sono in realtà costituiti da compensazioni governative per perdite di gettito causate da riforme centrali succedutesi nel passato.

La prospettiva di una simile perdita di gettito (che, per quanto riguarda i soli Comuni, costituisce circa la metà della loro autonomia tributaria e un buon quarto dei loro

bilanci) si profila allarmante per gli amministratori locali, ai quali Sarkozy non ha ancora comunicato come intenderebbe rimediare a una tale sostanziosa perdita. Si parla di una nuova imposta del tipo "valore aggiunto".

Si rimprovera altresì al Presidente di avere preannunciato tale dirimpente novità senza attendere l'esito delle riflessioni più ampie attorno al sistema di governo regionale e locale affidate alla Commissione Balladur, che in effetti ha consegnato il proprio Rapporto un mese dopo, a marzo di quest'anno (e tale Rapporto non mancherà di far discutere, in quanto prevede l'accorpamento di intere Regioni, la costituzione di 11 Città metropolitane, l'accelerazione del processo di integrazione comunale, ecc.). In realtà, ciò che viene spontaneo di dire a chi scrive a mò di conclusione è che la misura draconiana della soppressione (se mai verrà attuata) porrebbe termine alla sequenza infinita di correzioni, riforme, e proposte di riforma del tributo, che sono andate nell'ultimo decennio di pari passo con i suoi proficui utilizzi come strumento dell'associazionismo intercomunale (anche nella forma post-2003 "mutilata" della parte salariale). La più nota di tali proposte di riforma è quella avanzata dalla Commissione Fouquet nel dicembre 2004, che ipotizzava un modello di base imponibile incentrato su un concetto di "valore aggiunto" ricavato dalla cifra d'affari (con parametri nazionali) e dal valore locativo immobiliare (individuato da parametri locali, proprio per ribadire il carattere locale del tributo).

\* Università di Ferrara

## Attività e Notizie

### Pubblicazioni

I TRIBUTI NELL'ECONOMIA ITALIANA  
P. Bosi, M. C. Guerra  
Il Mulino

COME IL FEDERALISMO FISCALE PUO' SALVARE IL MEZZOGIORNO  
P. Falasca, C. Lottieri  
Rubbettino

Per informazioni o chiarimenti sui tributi della Regione Toscana scrivere a :  
[tributi@regione.toscana.it](mailto:tributi@regione.toscana.it)

### Iniziative

LA REDISTRIBUZIONE INTERREGIONALE: MISURAZIONE, VALUTAZIONE ED EFFETTI SULLE SCELTE POLITICHE  
Università Bocconi  
Milano, 20 marzo 2009

TUTELA DEL TERRITORIO E TASSAZIONE AMBIENTALE  
Palazzo del Liviano  
Padova, 27 marzo 2009

WORKSHOP "ON FISCAL FEDERALISM"  
Università Roma Tre  
Roma, 20 Aprile 2009

PEREQUAZIONE TERRITORIALE E FEDERALISMO FISCALE  
Centro di ricerca per l'economia del territorio  
Vigevano, 18 maggio

**Tributi toscana**  
Trimestrale di informazione per cittadini e imprese

Redazione  
**IRPET:**  
Claudia Ferretti (Responsabile)  
Stefania Lorenzini  
**REGIONE TOSCANA:**  
Luigi Idili, Giovanni Morandini,  
Francesca Poli

Progetto grafico:  
Patrizia Ponticelli

Sede di redazione:  
IRPET - Via G. La Farina, 27  
50132 FIRENZE  
Tel. 055/574138  
Fax 055/574155  
e-mail [redazione@irpet.it](mailto:redazione@irpet.it)